

VERIFICA: GIOVANNI ZANVETTOR

APPROVA: CARMINE CERRUTI

REV	NOTE DI MODIFICA	DATA
0	Prima emissione	30.08.2021
1	Revisione generale a seguito di Analisi documentale da parte di ACCREDIA e di decisioni organizzative della Direzione Generale Modificati i seguenti capitoli e paragrafi: Indice – Cap. 1 - Cap. 3 – Cap. 5 - Cap. 6 – Cap. 7 – Cap. 10 – Cap. 17 – Cap. 19 Par. 5.1 – Par. 5.2 - Par. 5.5 – Par. 5.5.1 – Par. 5.5.2 - Par. 5.5.3 - Par. 5.5.4 - Par. 5.5.6 - Par. 5.5.9 - Par. 5.7 - Par. 5.8	20.04.2020
2	Eliminate le parti barrate della revisione 1 dei seguenti capitoli e paragrafi: Cap. 6 – Cap. 11 – Cap. 17 Par. 5.5.2 – Par. 5.5.3. – Par. 5.5.8. – Par. 5.7. - Par. 5.8 (eliminato) Modificati i seguenti capitoli e paragrafi: Indice - Cap.17 Par. 5.5.6	24.09.2020
3	Modificato il Capitolo 17.	25.11.2020
4	Modificato il Par. 5.5.1.	30.11.2020
5	Modificato il Capitolo 17.	30.09.2021
6	Armonizzazione generale dei Regolamenti Certificazione per i diversi schemi	14.04.2022
7	<u>Eliminata la data di scadenza di validità annuale</u>	<u>11.03.2024</u>

QUESTO DOCUMENTO È DISTRIBUITO	
COPIA CONTROLLATA	COPIA NON CONTROLLATA
È VIETATA LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE DEL PRESENTE DOCUMENTO SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATA DA SI CERT ITALY SRL	

INDICE

1. SCOPO E VALIDITÀ	3
2. DEFINIZIONI, ACRONIMI E SINONIMI.....	3
3. RIFERIMENTI.....	3
4. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
5. ITER DI CERTIFICAZIONE.....	4
6. ATTIVITÀ DI AUDIT	4
6.1. AUDIT PRELIMINARE	6
6.2. AUDIT INIZIALE	6
6.3. AUDIT DI SORVEGLIANZA	8
6.4. AUDIT DI RINNOVO.....	9
6.5. AUDIT PER ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO	10
6.6. AUDIT SUPPLEMENTARI	11
6.7. AUDIT CON BREVE PREAVVISO.....	11
6.8. AUDIT DI MARKET SURVEILLANCE	11
6.9. AUDIT DA REMOTO	12
6.10. SUBENTRO AD ALTRO ENTE.....	12
7. CLASSIFICAZIONE E GESTIONE RILIEVI	12
7.1. NON CONFORMITÀ MAGGIORI.....	12
7.2. NON CONFORMITÀ MINORI	13
7.3. RACCOMANDAZIONI	14
8. EMISSIONE E VALIDITÀ DEL CERTIFICATO	14
9. EVENTUALI REQUISITI AGGIUNTIVI.....	15
9.1. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE IN FASE DI OFFERTA.....	15
10. NOTE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO	15

1. SCOPO E VALIDITÀ

Scopo del presente documento è definire e stabilire i requisiti tecnici per l'iter e le regole per la gestione, il rilascio, la sorveglianza della Certificazione delle Società denominante ESCo (nel seguito semplicemente ESCo secondo la norma UNI CEI 11352) che offrono servizi di efficienza energetica con garanzia dei risultati in conformità alla norma UNI CEI EN 15900.

Il presente documento è da considerarsi supplementare, e quindi non sostitutivo, a quanto definito nel "Regolamento Certificazione - Requisiti Generali".

Pertanto, ai fini della completa regolarizzazione del rapporto contrattuale, è richiesto all'Organizzazione richiedente i servizi di certificazione di procedere all'accettazione di entrambi i succitati Regolamenti secondo le modalità allo scopo stabilite nel "Regolamento Certificazione - Requisiti Generali".

(...)

2. DEFINIZIONI, ACRONIMI E SINONIMI

Le definizioni utilizzate dal presente documento sono quelle riportate nelle norme di riferimento.

In generale nel proseguo del presente documento saranno usati questi Acronimi e Sigle:

- ESCo: acronimo di Energy Service Company
- SI Cert: sinonimo di SI CERT ITALI srl.
- OdA: acronimo di Organismi di Accreditamento o Organismo di Accreditamento.
- Sistema di Certificazione: sinonimo di certificazione del sistema di gestione, certificazione di prodotto/Servizio, certificazione di Processo
- EA: Acronimo di European co-operation for Accreditation, è un'associazione senza scopo di lucro, registrata nei Paesi Bassi. È formalmente nominato dalla Commissione europea nel Regolamento (CE) n. 765/2008 per sviluppare e mantenere un accordo multilaterale di riconoscimento reciproco, l'EA MLA, basato su un'infrastruttura di accreditamento armonizzata.
- IAF: acronimo di International Accreditation Forum è l'associazione mondiale che raggruppa gli organismi che svolgono l'accreditamento della valutazione di conformità ed altri organismi interessati alla valutazione di conformità per quanto riguarda sistemi di gestione, prodotti, servizi, risorse umane ed altri ambiti similari.

Laddove necessario, ai fini di una migliore comprensione del Regolamento Certificazione, talune definizioni o significati di alcuni termini e/o locuzione sono riportate contestualmente all'utilizzo del termine o della locuzione stessa.

3. RIFERIMENTI

I riferimenti normativi per la certificazione dei Sistemi di Gestione delle ESCo ed i servizi ad essa collegati, sono di seguito riportati, anche se non a titolo esaustivo:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 "Valutazione della conformità – Requisiti per gli Organismi che certificano prodotti, processi e servizi"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000 "Valutazione delle conformità – vocabolario e principi generali"
- Regolamenti e prescrizioni degli Organismi di Accreditamento
- Linee Guide IAF, EA o Regolamenti ISO per gli organismi di certificazione (ad esempio IAF MD1, IAF MD2, IAF MD4, IAF MD5, IAF MD11, IAF MD13, IAF MD15, IAF MD23, IAF ID3, IAF ID4, IAF ID12).
- ISO Guide 73, Risk management - Vocabulary
- ISO 50001 Sistemi di Gestione per l'Energia - Requisiti
- UNI CEI 11352 Gestione dell'Energia – Società che forniscono Servizi Energetici (ESCo) – Requisiti
- UNI CEI EN 15900 Servizi di Efficienza Energetica - Definizioni e requisiti
- UNI CEI/TR 11428 Requisiti generali del Servizio di Diagnosi Energetiche - DE
- UNI CEI EN 16247-1 Diagnosi energetiche - DE - Parte 1: Requisiti generali
- UNI CEI EN 16247-2 Diagnosi energetiche - DE - Parte 2: Edifici
- UNI CEI EN 16247-3 Diagnosi energetiche - DE - Parte 3: Processi
- UNI CEI EN 16247-4 Diagnosi energetiche - DE- Parte 4: Trasporti
- UNI CEI EN 16247-5 Diagnosi energetiche - DE- Parte 5: Competenze degli Energy Auditor
- UNI CEI 11339 Gestione dell'energia - Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) - Requisiti generali per la qualificazione
- UNI EN ISO 9001 Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti
- UNI EN ISO 9000, Sistemi di Gestione per la Qualità – Fondamenti e vocabolario
- UNI EN ISO 9004 Sistemi di Gestione per la Qualità - Linee guida per il miglioramento delle prestazioni

- UNI EN ISO 14001 Sistemi di Gestione Ambientale - Requisiti e Guida per l'uso
- UNI EN ISO 14050 Gestione Ambientale - Vocabolario
- UNI ISO 14004 Sistemi di Gestione Ambientale - Linee Guida generali su principi, sistemi e tecniche di supporto
- Circolari Tecniche di ACCREDIA specifiche per lo schema di certificazione
- Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante l'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica; di seguito semplicemente D.Lgs. 102/2014;
- Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento CEE n. 339/93;
- Decreti 22 dicembre 2009 del Ministro dello Sviluppo Economico recanti, rispettivamente, la designazione dell'Ente di Accreditamento ACCREDIA (nel seguito semplicemente ACCREDIA) quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato e le prescrizioni relative alla ESCo e al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al Regolamento (CE) 765/2008;
- Decreto 12 maggio 2015 del Ministro dello Sviluppo Economico di approvazione degli Schemi di Certificazione e Accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di ESCo, Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) e Sistemi di Gestione dell'Energia (SGE), ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

I riferimenti sopra riportati sono quelli aggiornati ed in ultima edizione al momento del loro utilizzo.

Altri riferimenti sono presi in considerazione da parte di SI CERT ITALY srl e sono esplicitati all'interno delle pertinenti Procedure Operative interne, che all'occorrenza sono rese disponibili a chi ne facesse esplicita richiesta.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione del Regolamento Certificazione si riferisce alla certificazione in accordo alla norma UNI CEI 11352 delle ESCo che offrono servizi di efficienza energetica con garanzia dei risultati in conformità alla norma UNI CEI EN 15900 e che ne facciano richiesta e si impegnano ad osservare quanto in esso definito e riportato, e descrive le modalità operative applicate da parte di SI CERT ITALY srl.

5. ITER DI CERTIFICAZIONE

Le attività di certificazione possono essere eseguite solo nel caso in cui la ESCo sia in grado di dimostrare che:

- abbia svolto un primo ciclo di attività dalla 4.2.a) alla 4.2.k)/4.2.l) della norma UNI CEI 11352, indipendentemente dalle forme contrattuali con i propri Committenti e, laddove richiesto, abbia svolto anche una o più attività facoltative;
- il miglioramento dell'efficienza energetica attraverso il completamento di un **ciclo di miglioramento** ai sensi dell'Appendice A della norma UNI CEI 11352 con uno o più contratti di tipo EPC.

Con "ciclo di miglioramento" è da intendersi il ciclo in cui è possibile verificare il miglioramento dell'efficienza energetica definito dal contratto a garanzia di risultato, purché rappresentativo della ciclicità del processo o dell'utilizzo dell'oggetto dell'intervento.

6. ATTIVITÀ DI AUDIT

Gli Audit preferibilmente debbono essere condotti "in campo" (ossia presso la sede dell'Organizzazione) ma, se la situazione lo richiede, possono essere eseguiti in toto o in parte da remoto (vedi paragrafo 6.9 "Audit da remoto").

Nel caso di Organizzazioni multi-sito, le attività di Audit, siano queste di certificazione, di sorveglianza e/o rinnovo sono pianificate in modo da rispettare le guide applicative della norma ISO/IEC 17021-1 (a titolo di esempio: IAF MD1, IAF MD2, IAF MD4, IAF MD5, IAF MD11, IAF MD13, IAF MD15, IAF MD21, IAF MD22, IAF MD23, IAF ID1, IAF ID3, IAF ID12) ed altri documenti allo scopo applicabili emessi da ACCREDIA.

La durata di tale Audit è calcolata sulla base della Tabella 1 (Quality Management System - QMS) del documento IAF MD05 (Duration of QMS and EMS Audits), con la riduzione massima del 30%, a cui occorre aggiungere il tempo in considerazione del numero dei contratti a garanzia di risultato EPC, come da Appendice B della norma UNI CEI 11352 attivi, e non EPC, (ad esempio, un semplice contratto di manutenzione caldaia) gestiti presso i Committenti dalla ESCo. La documentazione tecnica predisposta da ACCREDIA per lo Schema di Accreditamento riporta i tempi da integrare nell'Audit, in funzione del numero dei contratti con i Committenti. Per ciascun audit i tempi possono essere incrementati, nel caso si siano verificate modifiche significative nel Sistema di Gestione Organizzativa UNI CEI 11352 della ESCo o di altro

tipo (per esempio cambiamenti nella legislazione). Va inoltre sottolineato che la fascia del Personale da considerare ai fini della determinazione dei tempi di audit tiene conto solo di quello coinvolto nelle attività relative alla norma UNI CEI 11352 (compreso Personale di staff - segreteria / manutenzioni - o che svolge attività in subappalto). Il tempo risultante è utilizzato per un minimo dell'80% on site ed il rimanente 20% può essere utilizzato off site, tenendo presente che l'Audit ha una durata minima di 1 giorno/uomo, e che non è possibile utilizzare 2 Auditor per 0,5 giorno/uomo ciascuno. Qualora la ESCo svolgesse altre attività o proponesse altri servizi non inerenti ai requisiti della norma UNI CEI 11352, per calcolare i giorni uomo necessari occorre considerare solo il Personale che svolge le attività relative ai servizi di efficienza energetica richiamati nella norma stessa.

Prima dell'esecuzione di ogni Audit, SI Cert comunica all'Organizzazione i nomi del Gruppo di Audit che condurrà la valutazione e nello stesso momento indica l'eventuale documentazione che dovrà essere resa disponibile al Gruppo.

L'Organizzazione per la corretta esecuzione dell'Audit deve assicurare la presenza del Personale avente responsabilità per le Aree/Funzioni oggetto di Audit che hanno rilevanza nell'efficace funzionamento dei processi e delle attività rilevanti del Sistema stesso. In particolare, la Direzione, a cui si deve aggiungere il Responsabile del Sistema di Gestione Organizzativa UNI CEI 11352, il Responsabile della Gestione dei Contratti e il Responsabile dell'Area Tecnica, deve adoperarsi per permettere le interviste necessarie a tutto il Personale interessato. Inoltre, la ESCo deve assicurare la possibilità di verificare almeno presso un Committente un contratto a garanzia di risultato concluso o in svolgimento e presso la propria sede di un contratto EPC attivo e grazie al quale si dimostri di aver conseguito almeno un primo ciclo di miglioramento ai sensi dell'Appendice A della norma UNI CEI 11352. In mancanza di un Committente presso il quale sia possibile effettuare tale verifica, non è possibile procedere alla certificazione del Sistema di Gestione Organizzativa UNI CEI 11352 della ESCo secondo la norma UNI CEI 11352 e lo Schema di Accreditamento allo scopo predisposto da ACCREDIA.

Per ogni Audit sono previste:

- una riunione iniziale tra il Gruppo di Audit e l'Organizzazione finalizzata alla presentazione delle parti e all'illustrazione delle procedure di Audit;
- l'Audit in campo ed a campione della conformità del Sistema di Gestione dell'Organizzazione ai requisiti della norma di riferimento e della presa in carico delle prescrizioni legali riferibili al campo di applicazione della Certificazione;
- la redazione del rapporto finale (Audit Report) con i risultati e le conclusioni della verifica e l'eventuale pianificazione delle attività successive;
- una riunione di chiusura tra il Gruppo di Audit e l'Organizzazione per illustrare l'esito della verifica e consegnare l'Audit Report.

Durante la riunione di chiusura, ove lo ritenesse necessario, l'Organizzazione può confrontarsi con il GA sui contenuti del documento, sul prosieguo delle attività e sulle azioni da intraprendere. Alla riunione di chiusura per conto dell'Organizzazione deve essere sempre presente la Direzione, cui si deve aggiungere il Responsabile del Sistema di Gestione Organizzativa UNI CEI 11352, il Responsabile della Gestione dei Contratti e il Responsabile dell'Area Tecnica.

Il contenuto della registrazione dell'Audit lasciata dal GA è da considerarsi come comunicazione ufficiale dei risultati dell'Audit da parte della Direzione di SI Cert (a meno che la stessa non faccia pervenire comunicazioni contrarie entro il termine di 5 giorni, come indicato sul documento stesso).

L'Organizzazione, entro il giorno successivo al termine delle attività di Audit, deve inoltrare via fax o e-mail a SI Cert, la registrazione dell'Audit lasciata dal GA al termine della riunione di chiusura dell'Audit, allegando, qualora previsto, la documentazione indicata sul frontespizio della stessa.

Eventuali rilievi che dovessero emergere al termine dell'Audit devono essere presi in carico dall'Organizzazione e la loro gestione comunicata a SI CERT ITALY srl (tramite le modalità indicate nell'Audit Report in funzione della tipologia del rilievo).

Quest'ultimo deve essere approvato dal Responsabile del Gruppo di Audit prima di proseguire con le successive fasi del processo di Certificazione.

Nell'eventualità l'Organizzazione intenda avvalersi della possibilità di formulare proprie riserve, l'iter di certificazione si sospende fino alla ricezione delle riserve ed alla risoluzione positiva o negativa delle stesse.

L'intenzione di formulare riserve sull'operato del GA o sui contenuti dei documenti dallo stesso redatti e letti all'Organizzazione (Rapporto di Audit), deve essere comunicata al RGA al termine della lettura del documento. L'Organizzazione può formulare le proprie riserve entro 15 giorni dalla fine delle attività di Audit o dalla ricezione di eventuali comunicazioni da parte di SI CERT ITALY srl.

L'iter di certificazione si chiude negativamente nel caso l'esito delle attività di Audit sia negativo, o nel caso di "risoluzione negativa" delle riserve esposte dall'Organizzazione.

Nel corso dell'Audit sono anche verificati l'uso del Marchio di SI CERT ITALY srl e degli OdA qualora fossero già nelle disponibilità dell'Organizzazione in accordo a quanto previsto nel Regolamento dell'Uso del Marchio.

Oltre ai criteri generali di conduzione degli audit, la valutazione in campo è condotta con il supporto del modulo “Diario di Verifica UNI 11352”; in occasione di ogni audit (iniziale, sorveglianza e rinnovo) dovranno essere valutati i seguenti aspetti (fornendo adeguate informazioni nel rapporto di audit):

- la completezza e correttezza dei dati forniti dall'Organizzazione e dello scopo di certificazione;
- essere in grado di svolgere il Servizio di Efficienza Energetica in accordo alla norma UNI CEI EN 15900;
- essere in grado di svolgere tutte le attività di cui al punto 4.2 della norma UNI CEI 11352, almeno per quelle obbligatorie e, laddove richiesto, per quelle facoltative;
- avere le capacità richieste dal requisito 4.3 della norma UNI CEI 11352, ossia capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria in modo da gestire le attività di cui la punto 4.2 della norma UNI CEI 11352 sia direttamente, sia per mezzo di terzi;
- offrire garanzia contrattuale di miglioramento dell'efficienza energetica attraverso i servizi e le attività fornite, con assunzione in proprio dei rischi tecnici e finanziari connessi con l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi concordati; l'eventuale quota parte dei rischi tecnici e finanziari non assunti dalla ESCo deve essere chiaramente definita a livello contrattuale;
- collegare la remunerazione dei servizi e delle attività fornite al miglioramento dell'efficienza energetica ed al raggiungimento degli altri criteri di prestazione e di rendimento stabiliti;
- garantire la disponibilità al Committente dei dati misurati nel corso dell'espletamento del servizio mediante adeguata reportistica e nel formato concordato.

6.1. AUDIT PRELIMINARE

Prima dell'Audit Iniziale è possibile effettuare un Audit preliminare (Pre-Audit), indipendente dall'iter di certificazione.

Questo tipo di Audit è facoltativo e mira a verificare il grado di implementazione del Sistema di Gestione dell'Organizzazione prima dell'Audit di Certificazione dello stesso, in relazione ai requisiti della norma e di identificare quelle situazioni che potrebbero compromettere il buon esito dell'Initial Audit. È effettuato soltanto dopo espressa richiesta dell'Organizzazione alle condizioni riportate in un'offerta appositamente emessa, ed è sempre erogato/eseguito a titolo oneroso.

Può essere condotto un solo Pre-Audit per ogni Richiesta di Certificazione avente una durata proporzionale alle dimensioni dell'Organizzazione.

6.2. AUDIT INIZIALE

Tale Audit è finalizzato al rilascio della certificazione della ESCo ed è condotto dal Gruppo di Audit (GA), individuato in sede di riesame della domanda, secondo la pianificazione allo scopo concordata.

Tale Audit Iniziale prevede una parte documentale iniziale ed una parte in campo sulle attività operative ed i processi della ESCo, che deve coprire tutti i punti della norma di riferimento per la certificazione richiesta, le eventuali sedi, gli eventuali siti esterni del Committente, i contratti EPC e non EPC scelti, secondo le modalità di seguito dettagliate.

Con l'Audit documentale iniziale, il GA mira a verificare la correttezza dei dati forniti dalla ESCo, l'adeguatezza della documentazione del Sistema Organizzativo in conformità ai requisiti della norma UNI CEI 11352 e ad avere un'esatta situazione dei servizi, delle attività, dei contratti chiusi ed attivi in materia di efficienza energetica e dei siti da sottoporre ad Audit di Certificazione.

In particolare, il GA deve porre particolare attenzione a:

- verificare i dati forniti in fase di richiesta di offerta e domanda di certificazione dalla ESCo, al fine di pianificare correttamente l'Audit in campo (ad esempio: dimensioni in termini di forza lavoro che ha incidenza sui servizi forniti al Committente, incluse eventuali attività di outsourcing, numero di contratti di tipo EPC (a garanzia di risultato) chiusi ed attivi, siti dove sono effettuate le attività);
- **verificare la PIENA CONFORMITÀ** ai requisiti di legge, regolamentati, normativi e cogenti applicabili,
- verificare la corretta stesura del Sistema Organizzativo in conformità ai requisiti della norma UNI CEI 11352; in particolare è analizzata la documentazione allo scopo predisposta per recepire, attuare e tenere sotto controllo le prescrizioni della norma UNI CEI 11352;
- individuare eventuali processi od aree che necessitano di particolari attenzioni,
- verificare la disponibilità di attività e rapporti con Committenti, indipendentemente dalla forma contrattuale, con i quali la ESCo possa dare evidenza della piena applicazione delle attività dalla 4.2.a) alla 4.2.k)/4.2.l) della norma UNI CEI 11352 e, laddove richiesto, anche delle attività facoltative; a tale riguardo si precisa che fermo restando che non è certificabile una ESCO che non è in grado di dimostrare le proprie capacità di svolgere le attività dalla 4.2.a) alla 4.2.k)/4.2.l), nel caso però che una o più di tali attività dalla 4.2.a) alla 4.2.k)/4.2.l) della norma UNI CEI 11352 non rientrino in un unico contratto EPC, e pertanto tali capacità possano essere verificate per mezzo di altri contrat-

ti, occorre verificare la disponibilità di altri contratti EPC o, momentaneamente, contratti non EPC, purché i documenti contrattuali identifichino e provvedano a determinare precise responsabilità della ESCo nell'ambito della/delle attività fornita/e, così come ad informare e tutelare adeguatamente il Committente; in particolare i contratti per i quali la ESCo non fornisce la totalità delle attività dalla 4.2.a) alla 4.2.k)/4.2.l) della norma UNI CEI 11352, devono chiarire che nell'ambito delle attività non fornite in ambito ESCo, queste sono state escluse per espresso accordo tra le parti, avendo le stesse convenuto che tali attività non siano in grado di influenzare in modo apprezzabile l'oggetto contrattuale, così come il livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente;

- verificare la disponibilità di almeno un contratto a garanzia di risultato attivo, finalizzato quindi al miglioramento dell'efficienza energetica, e grazie al quale la ESCo dimostri di aver conseguito almeno un primo ciclo di miglioramento ai sensi dell'Appendice A della norma UNI CEI 11352; tale verifica deve essere effettuata presso la ESCo.

Tale Audit documentale può essere eseguito sia presso la ESCo, sia presso SI CERT ITALY srl. In tal caso, il Responsabile del Gruppo di Audit (RGA) prende contatto con la ESCo affinché sia resa disponibile la documentazione allo scopo necessaria. Laddove la stessa sia ritenuta insufficiente, il RGA richiede alla ESCo le integrazioni del caso.

A conclusione di tale attività, il GA predispose il Rapporto di Audit che consegna al Rappresentante della ESCo con indicazioni delle risultanze e delle eventuali azioni da attuare per la positiva conclusione della attività dell'Audit, raccomandando di assicurare per l'Audit in campo la possibilità di verificare almeno presso:

- un Committente, la disponibilità di un contratto a garanzia di risultato concluso o in svolgimento (es.: realizzazione e/o conduzione di un intervento di miglioramento dell'efficienza energetica);
- la propria sede, la disponibilità di un contratto EPC attivo e grazie al quale si dimostri di aver conseguito almeno un primo ciclo di miglioramento ai sensi dell'Appendice A della norma UNI CEI 11352.

Allo scopo, il RGA consegna alla ESCo il Piano di Audit predisposto per le attività in campo, individuando le eventuali sedi, gli eventuali siti esterni del Committente, i contratti EPC e non EPC da esaminare nel corso di tale Audit, scelti tra quelli comunati dalla ESCo in fase di richiesta/accettazione offerta.

In mancanza di un Committente presso il quale sia possibile effettuare la verifica della disponibilità di un contratto a garanzia di risultato concluso o in svolgimento, con un primo ciclo di miglioramento dell'efficienza energetica, non potendo procedere all'effettuazione dell'Audit in campo, SI CERT ITALY srl precisa alla ESCo che non è possibile rilasciare il certificato.

Per contro, si ritiene possibile la certificazione di una ESCo in pendenza della temporanea indisponibilità di un riscontro contrattuale a garanzia di risultato comprendente la totalità delle attività dalla 4.2.a) alla 4.2.k) e nell'ambito di un primo ciclo, che dimostri il miglioramento dell'efficienza energetica, purché il contratto (o i contratti) in oggetto configuri precise responsabilità della ESCo nell'ambito dell'attività non fornita in ambito EPC e chiarisca che le attività mancanti sono state escluse per espresso accordo tra le parti, avendo le stesse convenuto che tali attività non siano in grado di influenzare in modo apprezzabile l'oggetto contrattuale, così come il livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente. In tale caso, tali condizioni sono annotate nel Rapporto di Audit come "rilevi" e pertanto la ESCo è tenuta a fornire evidenza del raggiungimento del requisito all'interno di un contratto EPC in occasione dell'effettuazione del primo Audit di sorveglianza annuale da parte di SI CERT ITALY srl.

Ciò premesso, l'Audit in campo è effettuato secondo la pianificazione concordata con la ESCo ed ha lo scopo di valutare il grado di adeguatezza ed applicazione dell'intero Sistema di Gestione Organizzativa implementato dalla ESCo in conformità ai requisiti previsti dalla norma UNI CEI 11352, nonché le capacità della ESCo di realizzare servizi di efficienza energetica con garanzia dei risultati in conformità alla norma UNI CEI EN 15900.

A conclusione dell'Audit, il GA predispose il Rapporto di Audit che consegna al Rappresentante dell'Organizzazione con indicazioni delle risultanze e delle eventuali azioni da attuare per il prosieguo dell'iter di certificazione.

Chiusa la documentazione di audit da parte del GA, la pratica è sottoposta all'analisi della Funzione Deliberante che, sotto l'esclusiva responsabilità di SI CERT ITALY srl, decide sulla possibilità di rilasciare o meno il certificato per il Sistema di Gestione dell'Organizzazione in accordo con quanto previsto nel "Regolamento Certificazione – Requisiti Generali", soltanto dopo che eventuali NC (maggiori o minori) siano gestite correttamente (vedi § 7 "Classificazione e gestione dei rilievi") ed in seguito alla comunicazione/conferma all'Organizzazione dell'accettazione dei contenuti riportati sui documenti di Audit da parte della Direzione Tecnica o suo incaricato.

Nel caso in cui non sia possibile verificare l'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive relative ad ogni eventuale NC maggiore, entro 6 mesi dopo l'ultimo giorno della Audit in campo, esso deve essere ripetuto.

La verifica tecnico-operativa delle attività di certificazione avviene mediante procedura informatica (tramite e-mail) con Personale che non abbia partecipato alle precedenti attività di Audit e con le stesse competenze del GA che ha eseguito l'Audit. Questa attività è eseguita entro una settimana dalla comunicazione/conferma all'Organizzazione dell'accettazione dei contenuti riportati sui documenti di Audit da parte della Direzione Tecnica o suo incaricato, salvo la richiesta di approfondimento che dovessero emergere per alcune di esse. Ad esito positivo della fase di riesame della documentazione di Audit e di decisione per la certificazione, è emesso il certificato.

Il certificato ha validità triennale a partire dalla data della decisione per la certificazione e durante il periodo di validità è sottoposto, secondo le modalità di seguito riportate, a 2 verifiche, denominate Audit di Sorveglianza, sulle condizioni di mantenimento della relativa validità.

Apposito Programma delle Sorveglianze è riportato all'interno dei Rapporti di Audit ed è tenuto aggiornato ad ogni Audit effettuato nel periodo di validità della certificazione.

Alla scadenza è eseguito uno specifico Audit (audit di rinnovo) per rinnovare la certificazione per un ulteriore triennio. Tale Audit di Rinnovo è effettuato se l'Organizzazione intende rinnovare con SI CERT ITALY srl la propria certificazione per un ulteriore triennio, fatto salvo previsto dal Regolamento Certificazione in materia di recesso contrattuale.

6.3. AUDIT DI SORVEGLIANZA

Lo schema di certificazione prevede che nel periodo di validità triennale della certificazione siano eseguiti 2 Audit di Sorveglianza con periodicità annuale rispetto al mese di scadenza.

In ogni caso, qualsiasi richiesta di variazione delle date previste per l'effettuazione degli Audit di Sorveglianza è esaminata da SI CERT ITALY e le decisioni in merito tempestivamente comunicate alla ESCo per le azioni del caso nel rispetto del presente Regolamento.

La modifica delle frequenze, della numerosità e dell'estensione degli Audit di Sorveglianza può derivare da richieste (...) da parte dell'Organizzazione (...) oppure richieste da SI Cert.

A riguardo occorre tenere presente che devono essere verificati almeno 2 contratti EPC con sopralluogo presso il Committente in ogni ciclo di certificazione (il ciclo inizia dopo il rilascio del certificato/rinnovo e termina dopo ogni Audit di Rinnovo). Pertanto, nella pianificazione degli Audit di Sorveglianza il RGA deve tener conto di questo aspetto, prendendo contatto con la ESCO per effettuare tale sopralluogo presso il sito del Committente della ESCo. Ciò al fine di consentire il rilascio del certificato e/o il suo mantenimento attraverso gli Audit di Sorveglianza o Rinnovo. Inoltre, SI CERT ITALY srl raccomanda i propri GA di coprire il più possibile differenti tipologie di attività con il sopralluogo presso il Committente al fine di verificare l'attuazione dei punti da a) a k/l) indicati nel requisito 4.2 della Norma UNI CEI 11352.

In casi particolari, quali ad esempio fermo delle attività operative nell'ambito di contratti EPC, le frequenze in precedenza indicate possono essere modificate, se l'Organizzazione ne fa richiesta con giustificate valide motivazioni di volta in volta valutate. In tali casi si procede comunque all'esecuzione dell'Audit sui requisiti previsti nel programma riportato nella registrazione delle precedenti attività di Audit, eseguendo l'Audit delle attività operative dei contratti EPC su base documentale, prevedendo l'esecuzione di un Audit disgiunto, possibilmente a breve termine, al fine di verificare le attività operative durante la loro effettuazione. I costi aggiuntivi sostenuti per le attività di Audit eseguite in modo disgiunto sono addebitati all'Organizzazione. In ogni caso, qualsiasi richiesta di variazione delle date previste per l'effettuazione degli Audit di Sorveglianza è esaminata da SI CERT ITALY e le decisioni in merito tempestivamente comunicate all'Organizzazione per le azioni del caso nel rispetto del presente Regolamento e delle prescrizioni di ACCREDIA.

Analogamente SI CERT ITALY srl si riserva la possibilità, dandone formale comunicazione all'Organizzazione, di modificare le frequenze e l'estensione degli Audit di Sorveglianza in base ai rilievi emersi dalle precedenti attività di Audit.

Nel caso l'Organizzazione non sia concorde con la decisione presa e comunicata da parte di SI CERT ITALY srl, può fare ricorso, rinunciare alla certificazione o vedersi il certificato sospeso/revocato d'ufficio (si vedano paragrafi specifici nel "Regolamento Certificazione - Requisiti Generali").

(...)

Ciascun Audit di Sorveglianza valuta tutte le capacità della ESCo previste dal requisito 4.3 della norma UNI CEI 11352 ed applicate efficacemente al ciclo di attività previsto dalla 4.2.a) alla 4.2.k)/4.2.l) della norma UNI CEI 11352 e, laddove richiesto, anche delle attività facoltative, in modo che ciascun Audit di Sorveglianza assicuri il riesame completo del possesso dei requisiti generali e delle capacità della ESCo.

Almeno 40 giorni prima dell'esecuzione dell'Audit di Sorveglianza, SI CERT ITALY srl invia all'Organizzazione specifica comunicazione in modo da indicare il GA incaricato e poter concordare la data precisa di esecuzione dell'audit, oltre a richiedere conferma o aggiornamento dati tramite la richiesta di compilazione del modulo di aggiornamento dati. Tra i dati richiesti vi sono almeno i seguenti:

- modifiche sostanziali al Sistema di Gestione aziendale e/o allo scopo di certificazione e/o all'organizzazione e/o sedi/siti;

- dimensioni in forza lavoro, turni di lavoro, fatturato;
- elenco dei contratti attivi gestiti presso i Committenti dalla ESCo sia del tipo a garanzia di risultato (Energy Performance Contract – EPC), come da Appendice B della UNI CEI 11352, sia del tipo non a garanzia del risultato (non EPC) con indicazione del Committente, della relativa sede presso la quale si svolgono le attività oggetto del contratto ed il dettaglio delle attività peculiari effettuate nell'ambito di tali contratti presso i propri Committenti, secondo il ciclo di attività previsto dalla 4.2.a) alla 4.2.k)/4.2.l) della norma UNI CEI 11352 e, laddove richiesto, anche delle attività facoltative;
- indicazione dei contratti di cui all'elenco succitato con dimostrazione del raggiungimento del miglioramento dell'efficienza energetica attraverso il completamento di un ciclo di miglioramento ai sensi dell'Appendice A della norma UNI CEI 11352 con uno o più contratti di tipo EPC;
- processi affidati all'esterno che hanno influenza sulla conformità del servizio realizzato oggetto di certificazione.

In ciascun Audit di Sorveglianza sono campionati un numero specificato di contratti EPC in funzione della numerosità e dei dati forniti dalla ESCo, avendo cura di campionare nel corso del triennio, ove possibile, tutti i contratti EPC che l'Organizzazione gestisce.

Nel caso non si dovessero riscontrare variazioni rispetto ai dati forniti dall'Organizzazione per poter definire le attività dell'Audit Iniziale, restano valide le condizioni economiche dell'offerta originaria.

Caso contrario, SI CERT ITALY srl o suo Business Partner emette nuova offerta economica (per i dettagli vedi "Regolamento Certificazione – Requisiti Generali").

L'Audit di Sorveglianza ha durata pari a quella comunicata in fase di offerta e/o nelle comunicazioni successive, salvo variazioni collegate alle dimensioni della ESCo, dal momento che le tempistiche sono calcolate sulle dimensioni effettive dell'ESCo al momento dell'Audit, e al numero di contratti gestiti a garanzia di risultato.

L'Audit di Sorveglianza è eseguito secondo la pianificazione in precedenza comunicata all'Organizzazione, che tiene conto della necessità di verificare la risoluzione delle NC minori rilevate durante l'Audit precedente e l'efficacia delle relative azioni correttive, a cui si aggiunge la verifica degli elementi necessari per il mantenimento della certificazione secondo il piano già in possesso dell'Organizzazione.

Inoltre, in almeno uno degli Audit di Sorveglianza, la ESCo deve assicurare la possibilità di verificare almeno presso un Committente un contratto a garanzia di risultato concluso o in svolgimento grazie al quale si dimostri di aver conseguito almeno un primo ciclo di miglioramento o cicli successivi di miglioramento ai sensi dell'Appendice A della norma UNI CEI 11352.

A conclusione dell'Audit, il GA predispose il Rapporto di Audit che consegna al Rappresentante dell'Organizzazione con indicazioni delle risultanze e delle eventuali azioni da attuare per il prosieguo dell'iter di certificazione.

Chiusa la documentazione di audit da parte del GA, e soltanto dopo che eventuali NC (maggiori o minori) siano gestite correttamente (vedi § 7 "Classificazione e gestione dei rilievi") ed in seguito alla comunicazione/conferma all'Organizzazione dell'accettazione dei contenuti riportati sui documenti di Audit da parte della Direzione Tecnica o suo incaricato, la pratica è archiviata.

Si precisa infine che in assenza di qualsiasi richiesta di rinvio della data dell'Audit di Sorveglianza con motivate valide giustificazioni ed in assenza di qualsiasi risposta alla pianificazione trasmessa, non potendo SI CERT ITALY srl effettuare l'attività di Audit, il certificato perde di validità; la validità del certificato potrà essere riattivata con un audit della durata pari all'Audit di Sorveglianza, se effettuato entro i 3 mesi dalla data prevista per la sorveglianza, con un audit della durata pari, invece, all'Audit di Rinnovo, se effettuato dopo 3 mesi, con conseguente aumento dei costi.

SI CERT ITALY srl non si ritiene responsabile di eventuali problemi che l'Organizzazione dovesse incontrare in seguito all'esecuzione degli Audit di Sorveglianza in disaccordo con le tempistiche allo scopo previste, in particolare in caso di slittamento degli stessi.

6.4. AUDIT DI RINNOVO

L'audit di Rinnovo deve essere effettuato entro la data di scadenza del certificato in vigore e con anticipo sufficiente per poter gestire anche la possibilità, in caso di Non Conformità Maggiori, ci sia il tempo necessario per valutare l'efficacia del trattamento e deliberarne il rinnovo.

Almeno 40 giorni prima dell'esecuzione della Audit di Rinnovo della certificazione per un ulteriore triennio, SI CERT ITALY srl invia all'Organizzazione specifica comunicazione in modo da indicare il GA incaricato e poter concordare la data precisa di esecuzione dell'audit, oltre a richiedere conferma o aggiornamento dati tramite la richiesta di compilazione del modulo di aggiornamento dati. Tra i dati richiesti vi sono almeno i seguenti:

- modifiche sostanziali al Sistema di Gestione aziendale e/o allo scopo di certificazione e/o all'organizzazione e/o siti;
- dimensioni in forza lavoro, turni di lavoro, fatturato;

- elenco dei contratti attivi gestiti presso i Committenti dalla ESCo sia del tipo a garanzia di risultato (Energy Performance Contract – EPC), come da Appendice B della UNI CEI 11352, sia del tipo non a garanzia del risultato (non EPC) con indicazione del Committente, della relativa sede presso la quale si svolgono le attività oggetto del contratto ed il dettaglio delle attività peculiari effettuate nell'ambito di tali contratti presso i propri Committenti, secondo il ciclo di attività previsto dalla 4.2.a) alla 4.2.k)/4.2.l) della norma UNI CEI 11352 e, laddove richiesto, anche delle attività facoltative;
- indicazione dei contratti di cui all'elenco succitato con dimostrazione del raggiungimento del miglioramento dell'efficienza energetica attraverso il completamento di un ciclo di miglioramento ai sensi dell'Appendice A della norma UNI CEI 11352 con uno o più contratti di tipo EPC;
- processi affidati all'esterno che hanno influenza sulla conformità del servizio realizzato oggetto di certificazione.

Nell'Audit di Rinnovo sono campionati un numero specificato di contratti EPC in funzione della numerosità e dei dati forniti dalla ESCo, avendo cura di campionare nel corso del triennio, ove possibile, tutti i contratti EPC che l'Organizzazione gestisce.

Nel caso non si dovessero riscontrare variazioni rispetto ai dati forniti dall'Organizzazione per il precedente triennio di certificazione, restano valide le condizioni economiche dell'offerta originaria.

Caso contrario, SI CERT ITALY srl o suo Business Partner emette apposita offerta economica per il successivo ciclo di certificazione, che è calcolata con i dati in possesso a SI CERT ITALY srl al momento dell'emissione della stessa (per i dettagli vedi "Regolamento Certificazione – Requisiti Generali").

In quest'ultimo caso, per l'Audit di Rinnovo potrebbero essere necessari tempi aggiuntivi, nel caso si siano verificate modifiche significative al Sistema di Gestione dell'Organizzazione o di altro tipo (per esempio cambiamenti nella legislazione).

L'Audit di Rinnovo ha durata pari a quella comunicata in fase di offerta e/o nelle comunicazioni successive, salvo variazioni collegate alle dimensioni della ESCo, dal momento che le tempistiche sono calcolate sulle dimensioni effettive dell'ESCo al momento dell'Audit, e al numero di contratti gestiti a garanzia di risultato.

L'Audit di Rinnovo è eseguito secondo la pianificazione in precedenza comunicata all'Organizzazione, che tiene conto della necessità di verificare la risoluzione delle NC minori rilevate durante l'Audit precedente e l'efficacia delle relative azioni correttive, a cui si aggiunge la verifica degli elementi necessari per il rinnovo della certificazione secondo il piano già in possesso dell'Organizzazione.

A conclusione dell'Audit, il GA predispose il Rapporto di Audit che consegna al Rappresentante dell'Organizzazione con indicazioni delle risultanze e delle eventuali azioni da attuare per il prosieguo dell'iter di certificazione.

Chiusa la documentazione di audit da parte del GA, la pratica è sottoposta all'analisi della Funzione Deliberante che, sotto l'esclusiva responsabilità di SI CERT ITALY srl, decide sulla possibilità di rilasciare o meno il certificato in accordo con quanto previsto nel "Regolamento Certificazione – Requisiti Generali", soltanto dopo che eventuali NC (maggiori o minori) siano gestite correttamente (vedi § 7 "Classificazione e gestione dei rilievi") ed in seguito alla comunicazione/conferma all'Organizzazione dell'accettazione dei contenuti riportati sui documenti di Audit da parte della Direzione Tecnica o suo incaricato.

Qualora non sia possibile eseguire l'Audit di Rinnovo o non sia possibile verificare l'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive relative ad ogni eventuale NC maggiore entro i tempi previsti, allora non sarà possibile rinnovare la certificazione né sarà possibile prorogare la validità del certificato, e si procederà con la Revoca del Certificato. In quest'ultimo caso l'Organizzazione che desidera nuovamente ottenere la Certificazione dovrà riattivare l'iter effettuando un nuovo Audit Iniziale.

L'Audit di Rinnovo ha anche lo scopo di confermare la continua conformità ed efficacia del Sistema di Gestione dell'Organizzazione nel suo complesso, e la sua continua pertinenza ed applicabilità al campo di applicazione della certificazione.

SI CERT ITALY srl non si ritiene responsabile di eventuali problemi che l'Organizzazione dovesse incontrare in seguito all'esecuzione degli Audit di Rinnovo in disaccordo con le tempistiche allo scopo previste, in particolare in caso di slittamento degli stessi.

6.5. AUDIT PER ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO

In seguito di richiesta di estensione del campo di applicazione pervenuta da un'Organizzazione certificata, SI CERT ITALY srl provvede a riesaminare quanto inviato dalla stessa, e stabilire quindi le attività di Audit necessarie per stabilire se l'estensione possa essere o meno concessa.

In caso di esito positivo, SI CERT ITALY srl o un suo Business Partner emette una specifica offerta economica per l'effettuazione di tale Audit. Questo tipo di Audit può essere eseguito anche contestualmente all'Audit di Sorveglianza o di Rinnovo. In tal caso, SI CERT ITALY srl o un suo Business Partner, se ritenuto necessario, riformula l'offerta economica in funzione delle eventuali attività/tempi aggiuntivi necessari per eseguire tale Audit.

Le modalità di gestione di tale Audit di Estensione sono le stesse delle altre tipologie di Audit, ai quali si rimanda per i relativi dettagli operativi. Ad esito positivo della fase di riesame della documentazione di Audit e di decisione della estensione della certificazione a cura della Funzione Deliberante e secondo le medesime modalità dell'Audit di Certificazione o di Rinnovo, è emesso il nuovo Certificato con l'ampliamento dello scopo di certificazione per effetto dell'estensione del campo di applicazione.

6.6. AUDIT SUPPLEMENTARI

(...)

Oltre a quanto sopra indicato sono previsti e, all'occorrenza, eseguiti anche gli Audit di seguito descritti.

In particolare, SI CERT ITALY srl si riserva di effettuare Audit Supplementari non previsti nel Programma delle Sorveglianze nei casi di:

- Non Conformità per le quali il GA ritenga necessaria la verifica della correzione sul campo;
- modifiche significative dell'Organizzazione stessa oppure al campo di applicazione del certificato;
- segnalazioni negative sulla stessa Organizzazione oppure su quanto oggetto del campo di applicazione;
- scadenza del periodo di sospensione;
- mancata delibera per il rilascio del certificato da parte della Funzione Deliberante;
- variazioni delle norme di riferimento, delle prescrizioni degli Organismi di Accreditamento, del presente Regolamento, qualora tali variazioni non possano essere verificate durante una attività di Audit già inserita nel piano Programma delle Sorveglianze (attività Audit di Sorveglianza e/o Rinnovo);
- altre circostanze ritenute abbiano influenza negativa sulla certificazione (incluse segnalazioni derivanti dal Mercato, Terze Parti e valutazione di informazioni di pubblico dominio); in questo caso, gli Audit Supplementari possono avvenire con breve preavviso o senza preavviso (vedi paragrafo 6.7. "Audit con Breve Preavviso").

Qualora l'Audit Supplementare sia effettuato per la verifica dell'efficacia del trattamento delle Non Conformità Maggiori ed abbia esito negativo, la Certificazione sarà sospesa fino a che non sia stata valutata l'efficacia del nuovo trattamento, e comunque per un periodo massimo di 6 mesi, trascorsi i quali la Sospensione si trasformerà in Revoca.

Infine, possono essere effettuati Audit su richiesta di ACCREDIA allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da SI CERT ITALY srl siano conformi alle norme ed ai Regolamenti di riferimento. Tali Audit fanno parte della Attività di Market Surveillance esercitata da ACCREDIA e per i quali si rimanda al successivo paragrafo 6.8 "Audit di market surveillance".

Tali tipologie di Audit sono condotte con gli stessi criteri delle altre attività di Audit e non sono sostitutive degli Audit di Sorveglianza o di Rinnovo. Infine, a seconda della tipologia di Audit, essi sono a carico di SI CERT ITALY srl oppure dell'Organizzazione certificata in accordo al Tariffario in vigore al momento dell'Audit.

6.7. AUDIT CON BREVE PREAVVISO

In caso di necessità, SI CERT ITALY srl può eseguire Audit con Breve Preavviso verso Organizzazioni già certificate, ad esempio per indagare su reclami ricevuti, in seguito a modifiche, o come azione conseguente ad eventuali sospensioni del certificato. Nel caso in cui siano decise attività di Audit con Breve Preavviso, **l'Organizzazione non può ricusare il GA** incaricato.

Pertanto, SI CERT ITALY srl si impegna a selezionare con particolare cura i componenti del GA. Quest'Audit è addebitato secondo quanto indicato in offerta per le attività supplementari.

La mancata accettazione da parte dell'Organizzazione certificata dell'esecuzione dell'Audit con Breve Preavviso comporta prima la sospensione e successivamente la revoca del certificato.

Inoltre, essendo SI CERT ITALY srl un Organismo accreditato, è sottoposto ad Audit da parte di ACCREDIA, che può espletarsi anche presso le sedi delle Organizzazioni certificate da SI CERT ITALY srl. In particolare, possono essere disposte da ACCREDIA, Audit Supplementari e/o Straordinari a seguito dell'identificazione di situazioni critiche, sia direttamente da parte di ACCREDIA, sia a fronte di segnalazioni e/o reclami scritti e oggettivamente motivati, pervenuti a ACCREDIA, o di situazioni inadeguate delle quali ACCREDIA viene a conoscenza. A tali Audit si applica un preavviso minimo di 7 (sette) giorni lavorativi. I costi degli Audit straordinari non sono a carico dell'Organizzazione, ma addebitati a SI CERT ITALY srl, oppure sono sostenuti direttamente da ACCREDIA.

Altri metodi di controllo sono adottati da ACCREDIA per verificare l'operatività di SI CERT ITALY srl (vedi paragrafo successivo).

6.8. AUDIT DI MARKET SURVEILLANCE

Essendo SI CERT ITALY srl un Organismo accreditato, è sottoposto ad Audit da parte di ACCREDIA, che può espletarsi anche presso le sedi delle Organizzazioni certificate da SI CERT ITALY srl. In particolare, possono essere disposti da ACCREDIA, Audit denominati di "Market

Surveillance” presso l’Organizzazione certificata, condotte direttamente da Personale incaricato da ACCREDIA e non da SI CERT ITALY srl. L’Audit si svolge con l’aiuto di un questionario (riportato in allegato al documento IAF ID 04) e alla presenza del Personale dell’Organizzazione (usualmente il solo Responsabile del Sistema di Gestione) e di Personale di SI CERT ITALY srl (se possibile con la partecipazione di un componente del GA che ha condotto l’Audit più recente).

L’Organizzazione oggetto dell’attività di Audit di “Market Surveillance” è scelta direttamente da ACCREDIA, in base ad alcuni fattori di rischio (es: scopo del certificato, dimensioni dell’Organizzazione, GA).

I costi di tale Audit non sono carico dell’Organizzazione, ma addebitati a SI CERT ITALY srl. Nel caso in cui l’Organizzazione rifiuti di effettuare tale l’Audit, SI CERT ITALY srl deve intraprendere l’iter di revoca del certificato.

6.9. AUDIT DA REMOTO

In caso di eventi eccezionali o casi particolari al di fuori del controllo dell’Organizzazione e di SI CERT ITALY srl, quali ad esempio: calamità naturali, pandemie, sommosse, terrorismo, ecc., SI CERT ITALY srl può decidere di eseguire Audit parziali o totali da remoto. Per questi Audit, eseguiti in conformità ai pertinenti documenti IAF ed alle direttive di ACCREDIA, le modalità sono di volta in volta concordate e gestite in collaborazione con le Organizzazioni che siano in grado di sostenere l’Audit da Remoto.

In via del tutto eccezionale, possono essere eseguiti Audit da Remoto anche per nuove certificazioni.

Infine, SI CERT ITALY srl si riserva la possibilità di effettuare parte dell’Audit da remoto in accordo ai documenti IAF e ACCREDIA, anche laddove non sussistano le succitate condizioni eccezionali o casi particolari. In tal caso SI CERT ITALY srl definisce le specifiche modalità da utilizzare in relazione a: schema di riferimento e tipologia di audit (vedi anche PG Gestione Attività di Valutazione da Remoto).

Ciò premesso, oltre a quanto sopra riportato, tuttavia affinché si possa effettuare un Audit da Remoto è necessario che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

- disponibilità dell’Organizzazione ad effettuare l’Audit da Remoto e dei Responsabili Interessati, con sottoscrizione di informativa al trattamento dei dati;
- disponibilità di adeguate dotazioni informatiche da parte dell’Organizzazione (PC con possibilità di connessione audio-visiva, buona connessione per la trasmissione dati sia in download, sia in upload) (...);
- condivisione della piattaforma informatica da utilizzare per il collegamento da remoto e possibilità di creare più riunioni virtuali e di condividere schemi e documenti.

6.10. SUBENTRO AD ALTRO ENTE

Una ESCo in possesso di certificazione emessa da altro Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA per lo schema ESCo può in qualsiasi momento (sorveglianza o rinnovo) presentare una richiesta di subentro (trasfert) a SI CERT ITALY srl, allegando il certificato in corso di validità e copia del/dei Rapporto/i del precedente Organismo di Certificazione, e sostenendo l’Audit di Sorveglianza o di Rinnovo: ad esito positivo dell’Audit è emesso il certificato, mantenendo invariate le date di prima emissione e di scadenza.

Pertanto, SI CERT ITALY srl o suo Business Partner emette la propria proposta economica che invia alla ESCo unitamente al Regolamento di Certificazione. Nel caso le informazioni ricevute dalla ESCo non fossero complete e/o chiare (ad esempio contratti EPC campionati e contratti EPC attivi), SI CERT ITALY srl chiede le necessarie integrazioni.

A seguito ricezione dell’avvenuta accettazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali da parte della ESCo, SI CERT ITALY srl provvede a pianificare le attività di Audit di Sorveglianza o di Rinnovo da svolgere.

I rapporti contrattuali tra SI CERT ITALY srl e la ESCo che ha richiesto il subentro della certificazione sono gestiti secondo quanto riportato nel Regolamento di Certificazione.

7. CLASSIFICAZIONE E GESTIONE RILIEVI

Durante l’esecuzione degli Audit possono essere riscontrati i seguenti rilievi

7.1. NON CONFORMITÀ MAGGIORI

Sono tutte quelle anomalie che scaturiscono da un mancato soddisfacimento, completo o parziale, di un requisito della norma di riferimento (assoluta mancanza della documentazione e/o non applicazione) oppure di un requisito legislativo o di un requisito contrattuale del Committente, riscontrate con evidenze oggettive, che influiscono in modo significativo sulla conformità del Sistema di Gestione, cioè che impediscono in modo costante e continuativo la sistematica e corretta applicazione della parte di Sistema risultata carente, ma soprattutto che non permettano il soddisfacimento dei requisiti relativi al prodotto/processo/servizio, siano tecnici sia legali; tali anomalie, in particolare, si

riferiscono al possesso da parte della ESCo di uno o più dei requisiti di seguito riportati:

- a) essere in grado di svolgere il Servizio di Efficienza Energetica in accordo alla norma UNI CEI EN 15900;
- b) essere in grado di svolgere tutte le attività di cui al punto 4.2 della norma UNI CEI 11352, almeno per quelle obbligatorie e, laddove richiesto, per quelle facoltative;
- c) avere le capacità richieste dal requisito 4.3 della norma UNI CEI 11352, ossia capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale ed economica e finanziaria in modo da gestire le attività di cui la punto 4.2 della norma UNI CEI 11352 sia direttamente, sia per mezzo di terzi;
- d) offrire garanzia contrattuale di miglioramento dell'efficienza energetica attraverso i servizi e le attività fornite, con assunzione in proprio dei rischi tecnici e finanziari connessi con l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi concordati; l'eventuale quota parte dei rischi tecnici e finanziari non assunti dalla ESCo deve essere chiaramente definita a livello contrattuale;
- e) collegare la remunerazione dei servizi e delle attività fornite al miglioramento dell'efficienza energetica ed al raggiungimento degli altri criteri di prestazione e di rendimento stabiliti;
- f) garantire la disponibilità al Committente dei dati misurati nel corso dell'espletamento del servizio mediante adeguata reportistica e nel formato concordato.

L'Organizzazione deve provvedere quindi a definire le modalità di correzione di tali NC maggiori e le azioni intraprese come azioni correttive per eliminare le cause che le hanno determinato con le relative tempistiche, compilando la modulistica prevista. In particolare, il termine entro cui presentare la proposta di risoluzione è al massimo di 10 giorni lavorativi. Infine, l'Organizzazione deve inoltrare secondo le modalità e tempistiche concordate con il RGA al termine dell'Audit, tutta la documentazione necessaria attestante l'avvenuto trattamento delle NC e l'efficacia delle azioni correttive attuate. Il termine entro cui chiudere le NC maggiori è al massimo di 3 mesi.

Le NC maggiori riscontrate durante l'Audit di Certificazione determinano la mancata presentazione del fascicolo dell'Organizzazione alla Funzione Deliberante fintanto che queste non sono risolte, mentre, per quelle riscontrate in fase di Audit di Sorveglianza se, scaduto il termine di 3 mesi per la loro risoluzione, queste non sono chiuse, scatta la sospensione del certificato per 6 mesi, oppure, nel caso le NC maggiori siano chiuse prima, fino al momento della loro effettiva chiusura. Trascorsi inutilmente i 6 mesi il certificato è revocato.

L'attività per la verifica della risoluzione (correzione) delle NC maggiori può avvenire:

- su base documentale,
- mediante apposito Audit Supplementare che è effettuato alle condizioni economiche riportate in Offerta.

Per l'attività di verifica della correzione delle NC maggiori su base documentale, il RGA valuta la documentazione inviata dall'Organizzazione per dimostrare la completa correzione delle NC maggiori e, nel caso non fosse ritenuta soddisfacente, il RGA provvede alla richiesta di integrazioni all'Organizzazione. Solo alla ricezione di documentazione ritenuta soddisfacente che dia piena confidenza della correzione delle NC maggiori, il RGA provvede al completamento delle apposite sezioni dei documenti utilizzati per questa attività e all'inoltro degli stessi alla Direzione Tecnica di SI Cert che, dopo averli verificati ed averne accettato i contenuti, provvede all'invio degli stessi all'Organizzazione.

Per l'attività di verifica della correzione delle NC maggiori mediante Audit Supplementare, SI Cert provvede ad eseguire l'Audit secondo quanto indicato dal GA nei propri documenti e concordato con l'Organizzazione al termine dell'Audit (ad esempio: Audit limitato alle sole NC maggiori o Audit su tutti i requisiti del Sistema di Gestione) ed alle condizioni economiche riportate in Offerta.

7.2. NON CONFORMITÀ MINORI

Sono tutte quelle anomalie riscontrate con evidenze oggettive che influiscono in modo non significativo sulla conformità del Sistema di Gestione e che non inficiano il prosieguo dell'iter di certificazione e/o il mantenimento della stessa. Tali anomalie, che generalmente sono casuali, non ripetitive e non strutturali, non impediscono la sistematica e corretta applicazione della parte di sistema risultata carente; tali anomalie, in particolare, si riferiscono al possesso da parte della ESCo di uno o più dei requisiti di seguito riportati:

- a) essere in grado di svolgere il Servizio di Efficienza Energetica in accordo alla norma UNI CEI EN 15900;
- b) essere in grado di svolgere tutte le attività di cui al punto 4.2 della norma UNI CEI 11352, almeno per quelle obbligatorie e, laddove richiesto, per quelle facoltative;
- c) avere le capacità richieste dal requisito 4.3 della norma UNI CEI 11352, ossia capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale ed economica e finanziaria in modo da gestire le attività di cui la punto 4.2 della norma UNI CEI 11352 sia direttamente, sia per mezzo di terzi;
- d) offrire garanzia contrattuale di miglioramento dell'efficienza energetica attraverso i servizi e le attività fornite, con assunzione in proprio dei rischi tecnici e finanziari connessi con l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi concordati; l'eventuale quota parte dei rischi tec-

nici e finanziari non assunti dalla ESCO deve essere chiaramente definita a livello contrattuale;

- e) collegare la remunerazione dei servizi e delle attività fornite al miglioramento dell'efficienza energetica ed al raggiungimento degli altri criteri di prestazione e di rendimento stabiliti;
- f) garantire la disponibilità al Committente dei dati misurati nel corso dell'espletamento del servizio mediante adeguata reportistica e nel formato concordato.

Per le NC minori riscontrate durante le attività di Audit, il RGA al termine dell'Audit concorda con l'Organizzazione la tempistica e la modalità per la correzione delle stesse. L'Organizzazione deve provvedere quindi a definire le modalità di correzione di tali NC minori e le azioni intraprese come azioni correttive per eliminare le cause che le hanno determinato con le relative tempistiche, compilando la modulistica prevista. In particolare, il termine entro cui presentare la proposta di risoluzione delle stesse è al massimo di 30 giorni solari.

La verifica della correzione delle NC minori può avvenire:

- tramite accettazione della proposta di risoluzione da parte del RGA e quindi verifica della effettiva attuazione ed efficacia durante il successivo Audit di Sorveglianza,
- mediante apposito Audit Supplementare, nel caso durante gli Audit dovessero essere rilevate un numero elevato di NC minori.

Per la verifica della correzione delle NC minori tramite la sola proposta di risoluzione, il RGA valuta la/le proposta/e di correzione inviata/e dall'Organizzazione e, nel non fosse/fossero ritenuta/e soddisfacente/i, il RGA provvede alla richiesta di integrazioni all'Organizzazione. Solo alla ricezione di documentazione ritenuta soddisfacente, il RGA provvede al completamento delle apposite sezioni dei documenti utilizzati per questa attività e all'inoltro degli stessi alla Direzione Tecnica di SI Cert che, dopo averli verificati ed averne accettato i contenuti, provvede all'invio degli stessi all'Organizzazione.

Durante il successivo Audit di Sorveglianza e/o Rinnovo, il GA provvede a verificare l'effettiva chiusura delle NC minori. Nel caso queste non siano state trattate o chiuse efficacemente, sono rilanciate aumentandole di peso (NC maggiore), mentre nel caso in cui siano parzialmente chiuse o non efficacemente chiuse, sono rilanciate con lo stesso peso.

Per la verifica della correzione delle NC minori mediante Audit supplementare, SI Cert provvede ad eseguire l'Audit secondo quanto indicato dal GA nei propri documenti e concordato con l'Organizzazione al termine dell'Audit (ad esempio Audit limitato alle sole NC minori o Audit su tutti i requisiti del Sistema di Gestione) ed alle condizioni economiche riportate in Offerta.

Nel caso queste non siano state trattate o chiuse efficacemente, sono rilanciate aumentandole di peso (NC maggiore), mentre nel caso in cui siano parzialmente chiuse o non efficacemente chiuse, sono rilanciate con lo stesso peso.

7.3. RACCOMANDAZIONI

Sono quei rilievi che non possono essere considerati NC minori, ma che possono dare un apporto migliorativo all'efficacia del Sistema di Gestione implementato dall'Organizzazione e alla sua capacità di soddisfare in modo efficace ed efficiente i requisiti generali della norma di riferimento.

L'Organizzazione non ha l'obbligo di recepire le raccomandazioni formulate dal GA, ma deve dare evidenza, tramite un riesame delle stesse in forma documentata ed entro breve termine dalla fine dell'Audit (massimo 1 mese), di averle analizzate. Nel caso in cui non dovesse ritenere necessario recepire le raccomandazioni, l'Organizzazione, nella registrazione del riesame delle stesse, deve spiegare i motivi di tale decisione. Durante il successivo Audit di Sorveglianza e/o Rinnovo, il GA provvede a verificare l'effettiva analisi delle raccomandazioni. Per quelle raccomandazioni che l'Organizzazione ha recepito, il GA provvede a verificare l'effettiva applicazione della decisione intrapresa. Nel caso in cui questa non sia stata applicata o chiusa, la raccomandazione è rilanciata aumentandola di peso in NC minore. Nel caso in cui sia parzialmente applicata e/o chiusa la raccomandazione è rilanciata con lo stesso peso.

8. EMISSIONE E VALIDITÀ DEL CERTIFICATO

Il Certificato ha validità triennale a partire dalla data di emissione (data di certificazione e/o rinnovo) ed è emesso a fronte del completamento, con esito positivo, dell'Audit Iniziale. Il mantenimento della sua validità è subordinato al superamento degli Audit di Sorveglianza periodici, che hanno cadenza annuale e comunque devono effettuarsi entro l'anno solare di competenza, oltre ad una completa rivalutazione (Audit di Rinnovo) ogni 3 anni, entro il termine della scadenza del certificato stesso, nel caso l'Organizzazione intenda rinnovare con SI CERT ITALY srl la propria certificazione per un ulteriore triennio, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Certificazione in materia di recesso contrattuale.

Al fine di dare evidenza dello stato di validità o meno di un certificato e del rispetto dei contenuti del Regolamento Certificazione, sul certificato sono indicate:

- 1) **La data di prima emissione del certificato:** questa data è relativa alla prima emissione del certificato corrispondente alla pertinente decisione di certificazione; in caso di subentro ad una certificazione in corso di validità per la quale è stato possibile effettuare tale subentro,

corrisponde alla data del certificato emesso dal precedente Organismo di Certificazione.

- 2) **La data di emissione corrente:** questa data è relativa ad ogni variazione intervenuta rispetto alla certificazione iniziale, per esempio per variazione delle sedi e/o degli indirizzi, per modifiche allo scopo di certificazione per effetto di estensione o riduzione dello stesso, ecc. (...);
- 3) **La data di scadenza del certificato (ciclo):** questa data indica la scadenza del ciclo contrattuale del certificato che, secondo quando previsto dai requisiti a cui un Organismo di Certificazione deve rispondere, ha una durata di 3 anni meno un giorno dalla data di prima emissione o emissione per rinnovo del certificato.

(...)

Si precisa che la non effettuazione dell’Audit di Sorveglianza o Supplementari entro la data prevista, per contingenze dell’Organizzazione non comunicate a SI CERT ITALY srl al fine di concordare i successivi step da seguire, determina l’immediata sospensione della certificazione e l’attivazione della procedura legale per il recupero del credito vantato.

Allo stesso modo, si precisa che la non effettuazione dell’Audit di Rinnovo entro (...) la data di scadenza ciclo, come sopra riportato, per contingenze dell’Organizzazione non comunicate a SI CERT ITALY srl al fine di concordare i successivi step da seguire, determina l’immediata revoca della certificazione e l’attivazione della procedura legale per il recupero del credito vantato.

9. EVENTUALI REQUISITI AGGIUNTIVI

9.1. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE IN FASE DI OFFERTA

Oltre a quanto già indicato nel “Regolamento Certificazione - Requisiti Generali”, le Organizzazioni devono fornire informazioni sul numero dei contratti attivi gestiti presso i Committenti dalla ESCo sia del tipo a garanzia di risultato (Energy Performance Contract – EPC), come da Appendice B della UNI CEI 11352, sia del tipo non a garanzia del risultato (non EPC) e le attività peculiari effettuate nell’ambito di tali contratti presso i propri Committenti e relativa descrizione delle attività/servizi realizzati;

Si specifica inoltre che, in merito alla dimensione della forza lavoro, la ESCo deve considerare solo il Personale coinvolto nei servizi di efficienza energetica e nelle attività relative alla norma UNI CEI 11352 (compreso Personale di staff – segreteria/manutenzioni o che svolge attività in subappalto) e che svolge le attività relative ai servizi di efficienza energetica richiamati nella norma stessa.

Laddove la ESCo svolge anche l’attività di certificazione energetica degli edifici di cui al punto 4.2.l) e la stessa sia congruente con il campo di attività della stessa ESCo, tale attività deve essere comunicata, in quanto obbligatoria ai sensi della norma UNI CEI 11352. Infine, se la ESCo offre ai propri Committenti anche le attività inquadrate dalla norma UNI CEI 11352 come attività facoltative, ossia quelle dal punto 4.2.m) al punto 4.2.p) e vuole che le stesse siano oggetto di certificazione da inserire nel proprio campo di attività, allora la ESCo deve espressamente indicare tale intenzione nella richiesta di offerta, indicando quali delle attività facoltative intende sottoporre a certificazione.

Ciò detto quando nel Regolamento Certificazione si fa riferimento al ciclo di attività oggetto di interesse della norma UNI CEI 11352, lo stesso è da intendersi limitato alle sole attività ritenute obbligatorie ossia quelle che vanno dal 4.2.a) al punto 4.2.k)/4.2.l), laddove la certificazione energetica degli edifici sia congruente con il campo di attività della ESCo. Le attività facoltative non sono espressamente richiamate nel Regolamento Certificazione, a meno che ciò non sia necessario ai fini della chiara comprensione delle modalità di certificazione oggetto del Regolamento stesso.

10. NOTE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Ai fini dell’approvazione del Regolamento Certificazione (“Regolamento Certificazione - Requisiti Generali” e del presente “Regolamento Certificazione - Requisiti Tecnici”) e dei capitoli e paragrafi in esso contenuti, il Legale Rappresentante dell’Organizzazione può procedere a firmare, anche mediante la propria firma elettronica, la specifica parte dell’offerta economica ricevuta e, nel caso di offerta emessa dal Business Partner, del contratto, con particolare riferimento ai capitoli e paragrafi del Regolamento Certificazione indicati.